

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata al ricorso, riferisce che in data 7.07.2025, la banca ha disposto un addebito sul proprio conto corrente di euro 350,00, con causale "pignoramento". Successivamente, in data 17.07.2025, è stata eseguita un'ulteriore trattenuta di euro 301,13 sulla carta prepagata, utilizzata dalla figlia; entrambe le operazioni sono state effettuate nell'ambito della stessa procedura esecutiva in modo illegittimo. Il Tribunale di Prato, nell'ordinanza del 16.10.2025, ha espressamente affermato il principio di unicità dell'esazione e ha escluso la legittimità di trattenute ulteriori sui rapporti bancari in cui transita lo stipendio ed ha dunque ordinato alla Banca di svincolare le somme presenti sul conto corrente oggetto di pignoramento per la parte eccedente la somma di euro 350,00. Parte ricorrente chiede dunque a codesto Arbitro adito che accerti l'illegittimità della doppia trattenuta da parte dell'intermediario e che lo condanni al risarcimento per il danno patrimoniale e morale subito, che viene quantificato in euro 8.000,00.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi: (i) il ricorso è stato trasmesso all'ABF in data 29/10/2025 ossia decorsi 9 giorni dalla data di presentazione del reclamo (20.10.2025), senza che sia intervenuto un riscontro insoddisfacente da parte dell'intermediario stesso; (ii) dalla documentazione allegata al ricorso si evince l'attuale pendenza di una procedura esecutiva presso terzi promossa da un terzo creditore nei confronti della ricorrente,

nell'ambito della quale riveste la qualità di terzo pignorato. Nel merito, l'intermediario eccepisce l'infondatezza del ricorso posto che: (i) il G.E. ha considerato legittimo il vincolo apposto sull'importo di € 350,00 poiché derivante dall'accredito in conto corrente di un bonifico ordinario; (ii) stesso discorso può farsi in relazione all'ulteriore importo di € 301,13 (€ 24,72 + € 276,41) reso indisponibile a titolo di complessivo saldo creditore della carta prepagata intestata alla ricorrente che, in difetto – come nel caso di specie – di prova contraria, non ha nulla a che vedere con l'accredito in conto corrente a titolo di stipendio/retribuzione. Ad ogni modo, pur non essendo condivisibile *in parte qua* il contenuto dell'ordinanza, si dichiara sin d'ora disponibile a svincolare l'importo di € 301,13 quando riceverà la notifica dell'ordinanza dal legale del creditore procedente, così come espressamente disposto dal G.E. del Tribunale di Prato. Rileva inoltre che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e morale è generica e non provata, oltre ad essere quantificata in misura eccessiva rispetto alle somme rese indisponibili.

In sede di repliche, parte ricorrente rileva che la comunicazione del 20.10.2025 era accompagnata dall'ordinanza del Giudice che disponeva lo sblocco immediato del conto e che l'intermediario non ha risposto ed ha mantenuto un blocco illegittimo, in violazione del provvedimento giudiziale, pertanto, non avrebbe dovuto attendere un riscontro da parte della resistente. La condotta della banca che ha mantenuto il blocco successivamente al provvedimento giudiziale è illegittima e la domanda rientra nelle competenze dell'ABF. Eccepisce inoltre che lo svincolo non è subordinato alla notifica del creditore e che l'ordinanza è efficace dal momento in cui il terzo ne viene a conoscenza ed è stata depositata in filiale il 20/10/2025. A causa della mancata esecuzione dell'ordinanza ha subito dei danni in quanto non ha potuto utilizzare il conto per bisogni essenziali e ha sopportato i costi per i bonifici allo sportello ed ha inoltre subito disservizi nella gestione dei pagamenti familiari e dei finanziamenti; tra l'altro, anche la revoca delle carte prepagate è illegittima e ha causato pregiudizi.

In sede di controrepliche, l'intermediario deduce che l'esposto presentato alla Banca d'Italia in data 23/10/2025 è del tutto estraneo al presente procedimento e precisa che la ricorrente, in parziale rettifica della domanda avanzata nel ricorso, ha chiesto nella memoria integrativa la "restituzione della somma eccedente € 350,00, pari a € 301,13"; conferma dunque la disponibilità a svincolare la somma di € 301,13 successivamente alla formale notifica – ad oggi non intervenuta – di detta ordinanza da parte del legale del creditore (che potrebbe avere interesse a proporre opposizione/ reclamo avverso la suddetta ordinanza nella parte in cui dispone lo svincolo dell'importo di € 301,13). Sostiene inoltre l'intermediario che i danni non risultano provati e alcuni di essi riguarderebbero anche soggetti estranei al presente procedimento (minorenne e soggetto ultraottantenne). Conclude infine, affermando che la propria condotta è sempre stata improntata al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, né risultano violazioni da parte sua della "disciplina bancaria" (così genericamente invocata dalla ricorrente) e dei doveri di trasparenza.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per vizi inerenti il reclamo in quanto sostiene che non sia stato rispettato il termine di 60 giorni tra reclamo e ricorso.

A questo riguardo, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 15400/2021 ha affermato il seguente principio di diritto: *“la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio”*.

Il Collegio procede dunque ad esaminare la documentazione versata in atti, dalla quale si evince che effettivamente fra la presentazione del reclamo (20.10.2025) ed il deposito del ricorso (29.10.2025) sono passati solo 9 giorni, rilevando però che, in data antecedente al ricorso, è intervenuto un riscontro negativo al reclamo da parte dell’intermediario, tramite il quale la ricorrente veniva informata della necessità della notifica dell’ordinanza ad opera del creditore procedente.

Alla luce di quanto precede, e conformemente a quanto disposto dal Collegio di Coordinamento sopra richiamato, il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario.

Passando poi all’esame dell’ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dall’intermediario, si rileva che lo stesso risulta parimenti infondato.

Parte resistente, infatti, ritiene che il Collegio non possa esaminare il ricorso per litispendenza con la procedura esecutiva in essere tra le parti ma, nel caso di specie, la ricorrente chiede all’Arbitro non già di verificare in concreto le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi, quanto di verificare l’illegittimità del comportamento della banca nella gestione del rapporto con il cliente, per la quale il pignoramento costituisce semplicemente l’antecedente logico, senza dunque valutazione concreta delle modalità di esecuzione di quest’ultimo.

Il Collegio ritiene dunque di poter pronunciare sul merito della domanda tesa ad accertare l’illegittimità del comportamento dell’intermediario nel ritardo nello sblocco delle somme già sottoposte a vincolo per pignoramento.

Tanto premesso, osserva il Collegio che appare legittima la richiesta della ricorrente di svincolo della somma di euro 301,13 oggetto di domanda, in quanto, se da una parte è vero che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione *“onera la difesa di parte procedente della comunicazione di questo provvedimento al terzo”*, dall’altra, si ritiene che la notifica della stessa, effettuata in data 20.10.2025, pur se ad opera della ricorrente (vista l’inerzia del creditore procedente), spieghi equivalente effetto nei confronti della Banca dacché ha raggiunto gli stessi scopi di legale conoscenza in capo al terzo pignorato perseguiti dall’ordinanza medesima, rispetto ai quali, la soggettività del notificante non appare qui assumere valore decisivo.

Con riferimento invece alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale si osserva che alcuna prova di un pregiudizio siffatto risulta dalla documentazione versata in atti. Dunque, ferma restando la censura circa il comportamento dell’intermediario, la domanda di risarcimento danni della ricorrente non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE